

Raffaele Santoro

Il Basso Medioevo, i Comuni e la prima Età moderna

1. I CONSILIA DEL COMUNE VENECIARUM E DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

L'età comunale può senza tema di smentite essere definita l'età degli archivi. Le nuove istituzioni che sorgono dall'Impero medioevale si riconnettono alla città antica anche nelle nomenclature delle magistrature, ma se ne differenziano per molti aspetti fondamentali, quali il riconoscimento della dignità delle attività economiche, ma anche per la considerazione della centralità degli archivi per la certezza del diritto dei cittadini.

Il Medioevo è davvero il regno dei diritti, prima di ceto, di casta, di luogo e più tardi, con il giusnaturalismo, delle persone stesse, giungendo al moderno diritto costituzionale. Parallelamente ai diritti risorgono gli archivi, in veste nuova e con nuovi utilizzatori. Tra la fine del XII secolo e l'inizio del tredicesimo si assiste ad un'esplosione della produzione e conservazione archivistica in tutte le entità statuali della penisola italiana che non aveva avuto eguali nel mondo antico.

I Comuni e i nuovi Stati territoriali fanno dell'archivio il nucleo fondante della propria legittimazione al potere, e ne organizzano la conservazione permettendone esplicitamente, come si legge negli statuti, la consultazione ai cittadini per trovarvi garanzia dei propri diritti. Lo fanno basando la propria legittimazione sul riscoperto diritto giustiniano, che dalla scuola di Bologna si diffonde in tutto l'Occidente,

e costituisce un'ineliminabile grammatica istituzionale e civile cui ogni entità si conforma, pur nel variare delle tradizioni e consuetudini giuridiche.

La prima età comunale vede dunque lo sviluppo dell'interesse per la gestione dei documenti pubblici, sia con la conservazione degli stessi in forma di singoli e autonomi esemplari, sia con la creazione di cartulari, di «libri», che nelle nascenti cancellerie conservino esemplari documentari più antichi.

Molto spesso i documenti sciolti delle cancellerie, una volta pervenuti negli archivi centralizzati ottocenteschi, sono stati raccolti, con il solo legame dell'antichità dei documenti o della loro bellezza iconografica. Per Venezia si pensi alla *Miscellanea* di atti diplomatici e privati, e alla *Miscellanea* ducali e atti diplomatici, con la raccolta delle lettere ducali provenienti dal territorio.

È noto che i comuni si dotarono di magistrature centrali, che mutarono nel tempo, a fini di governo. L'esempio di Venezia per la ricognizione dei risultati archivistici della nuova organizzazione può essere molto utile e significativo, stante il legame mai risolto con l'organizzazione amministrativa tardo-antica¹.

La nascita del comune *veneciarum* comportò anche a Venezia la creazione di organismi assembleari e il venir meno di un potere dogale esclusivo, che facesse solo riferimento all'assemblea popolare, la «concio». Il doge quindi rappresentò a livello documentario l'ultimo anello di una catena decisionale che vedeva al suo centro i *Consilia*, e si esprime attraverso le lettere ducali².

Le ducali in forma solenne o *placitaria*, dette «ducali maggiori», caratterizzate da una formulazione tipizzata ad un livello molto alto, e le successive «ducali minori», in forma di lettera aperta o chiusa, meno tipizzate e solenni, venivano spedite ai rappresentanti veneziani sul territorio o ad autorità straniera, ma di esse non rimaneva traccia nell'archivio della cancelleria. In realtà il testo ufficiale delle ducali era rinvenibile presso i registri degli organi consiliari, ed era quindi inutile farne oggetto di una conservazione archivistica specifica. La raccolta di ducali oggi presente all'Archivio di Stato di Venezia nelle *Miscellanee* predette è il risultato della riconsegna delle stesse ducali da ambasciatori e pubblici rappresentanti all'atto della conclusione del loro mandato.

1 Cfr. M.F. Tiepolo, "Archivio di Stato di Venezia", in: *Guida generale degli Archivi di Stato*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994; G. Maranini, *La costituzione di Venezia*, 2 voll., Firenze, 1974, I vol. ristampa anastatica dell'editore pubblicato nel 1927, II vol. ristampa anastatica dell'editore pubblicato nel 1931; *Guida alle magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, a cura di C. Milan, A. Politi, B. Vianello, Sommacampagna, Cierre 2001; M. Pozza, "La cancelleria", in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, pp. 349-369. Cfr. inoltre il ricco e innovativo intervento di F. De Vivo "Ordering the archives in early modern Venice", cit.

2 M. Pozza, "La cancelleria", cit., pp. 350-351.

Presso gli archivi di arrivo, le lettere ducali venivano conservate in ordine cronologico, divise per podestà. Esiste però sul verso un regesto delle stesse ducali, il che fa pensare ad indici coevi.

Nella stessa *Miscellanea* sono stati anche ricondotti i più antichi trattati fra Venezia e le potenze esterne, a partire dal *Pactum* dell'840 con l'imperatore Lotario, nella sua qualità di re d'Italia, che ritroveremo anche in cartulario. È questo il caso, non infrequente, di doppie registrazioni di documenti di grande rilevanza³.

L'età comunale fu l'età del diritto romano ma anche, e per conseguenza, l'età degli archivi, solido fondamento contro la forza di poteri esterni o interni alla stessa compagine comunale: gli statuti comunali in primo luogo, la redazione scritta dei provvedimenti di legge relativi alle istituzioni alla guida del comune e le modalità della loro principale attribuzione, quella giudiziaria.

Gli statuti, la fonte archivistica comunale più studiata, fondano uno *ius proprium* che dialoga con lo *ius* comune giustiniano, riscoperto a Bologna, e che assume caratteristiche di legge istituzionale che lo differenzia in modo marcato dalle *Dodici tavole*, che mettevano per iscritto invece il diritto privato romano (formatosi in un lento processo di maturazione già dall'età monarchica attraverso le pronunce dei pontefici⁴).

Non mancano però negli statuti, anzi sono molto frequenti, capitoli concernenti il diritto privato.

Le attribuzioni dei consoli, e poi dei podestà, e delle altre magistrature alla guida del comune sono inserite in un ordito giuridico che intende supplire alle insufficienze dello *ius commune* proprio in materia di diritto pubblico, determinando i poteri e le modalità della loro estrinsecazione nella società comunale.

Di norma sono divisi in quattro o cinque libri, il primo dei quali concernenti le magistrature al governo del comune, e le loro attribuzioni, il secondo, il terzo e il quarto concernenti la giurisdizione criminale e civile delle stesse magistrature, le norme relative ai rapporti privati fra i cittadini, con particolare attenzione alla famiglia, al ruolo delle donne, ai testamenti, i danni arrecati alle proprietà terriere, il cosiddetto «danno dato». In essi troviamo anche norme relative alla procedura penale e all'uso della tortura, sempre ammessa ma regolamentata per evitare abusi. Il quinto libro si riferiva a fatti e previsioni normative non inseribili nei precedenti e qualificate come straordinarie.

3 M.F. Tiepolo, "Archivio di Stato di Venezia", in *Guida generale*, cit., p. 908.

4 P. Cammarosano, *Italia medioevale*, cit.; "Statuti cittadini e statuti rurali", pp.151-158. Deliberazioni del Maggior Consiglio, registro Pilosus, c.16v.

È importante notare come gli statuti siano il risultato di stratificazioni normative che dal comune dei consoli passano alle altre diverse forme che assume il potere comunale, pur presentandosi formalmente come una normazione apparsa in un unico spazio-temporale.

La forma statutaria non fu del resto esclusiva delle istituzioni comunali ma fu utilizzata in tutte le organizzazioni e associazioni, di natura assistenziale o sociale, che sorsero nella società moderna. A Venezia gli statuti delle Scuole, associazioni con fini non solo assistenziali ma anche di coesione sociale, furono detti *Mariegole* e comprendevano anche gli elenchi dei confratelli.

Il tredicesimo secolo anche a Venezia vide la messa in volume degli atti sciolti preesistenti, all'interno di una sorta di esplosione dell'utilizzo di tale mediatore che tocca tutta l'Italia, e che non è slegata dalla creazione contemporanea dei volumi notarili, effetto diretto dell'acquisizione da parte del notaio della *pubblica fides*.

I volumi di atti concernenti i diritti e gli obblighi del comune detti in modo diverso nelle diverse parti d'Italia, *libri iurium*, libri grossi etc. sorgono nei comuni, ma anche negli Stati feudali, come il Principato Vescovile di Trento. Si tratta di veri e propri cartulari, analoghi a quelli monastici altomedioevali e del tutto distinti archivisticamente dai quasi coevi registri di deliberazioni.

A Venezia i volumi dei *Pacta*, il più antico databile alla fine del dodicesimo secolo, rappresentano uno dei documenti più preziosi degli Archivi italiani, capaci di conservare documentazione di natura politica per l'Alto Medioevo altrove inesistente.

In effetti il legame fra Venezia e la città antica, attraverso la mediazione di Bisanzio, e la mancanza di istituzioni feudali, consentirono di mantenere uno Stato ordinato fin dall'epoca del dogado senza deleghe ad altri poteri, quale un potente notariato.

I *Pacta*, in numero di sette, redatti nel corso di diversi secoli, presentano in primo luogo molteplici mani di scrittura, a dimostrazione che la loro composizione, ad opera dei notai del palazzo, avveniva in tempi successivi.

La posizione dei documenti si struttura attraverso un sistema misto, che prevede l'ordine cronologico, temperato però dalla riunione dei documenti relativi ad una stessa istituzione contraente, quali il soldano o il re di Armenia o le epistole papali, o ad una stessa entità statale, tramite la quale si introduce un ordine in successione geografica.

Nell'*Index pactorum quarto* il criterio geografico di ordinamento dei documenti diventa prevalente.

I *Pacta* sono serviti da un repertorio iniziale, che non fa che enumerare i documenti dandone un breve regesto con il rimando alla carta corrispondente, ad eccezione del *Libro quinto* e del *Libro settimo* che ne sono privi.

La farraginosità all'origine della compilazione dei *Pacta* e la conseguente difficoltà inerente la loro consultazione condusse il doge Andrea Dandolo, ad ordinare due nuove compilazioni dei documenti ritenuti più importanti, una, il *Liber blancus*, per i trattati fra Venezia e i poteri politici occidentali, l'altra, il *Liber albus*, per i trattati con l'Oriente.

Si trattò di un'operazione giustificata con ragioni prettamente umanistiche, per rendere chiaro e palese il diritto sul quale ogni saggia comunità deve modellarsi, come affermato nel proemio dal Doge stesso, ammiratore e amico del Petrarca.

I criteri di presentazione dei patti e privilegi sono sostanzialmente gli stessi dei *Pacta*, con completi indici iniziali.

A partire dal XIV secolo un altro strumento fondato sulla creazione di volumi di atti si affianca ai *Pacta*. Si tratta dei *Commemorali*, nei quali vengono trascritti atti meno solenni dei precedenti, con delle specificità che ne fanno degli insiemi non lontani dai *Commentari* romani. In effetti i *Commemorali* veneziani si presentano come registri che si pongono obiettivi di contestualizzazione che in qualche modo anticipano lo strumento del protocollo, pur riportavano naturalmente, come tipico del medioevo, l'intero documento e non il suo oggetto o una sintesi del suo contenuto⁵.

In essi gli addetti di cancelleria trascrivevano tutti gli atti di cui si riteneva importante tenere memoria per la trattazione degli affari correnti e per la garanzia dei diritti dello Stato ma anche di singoli individui in relazione con lo Stato stesso.

L'origine di tali registrazioni va ricercata nella parte del Maggior Consiglio del 18 dicembre 1291, nella quale si ordinava esplicitamente di creare «*unus liber in quo scribantur omnes iurisdictiones communis veneciarum specialiter ductus. Et omnia pacta, et omnia privilegia que faciunt ad iurisdictionem communis veneciarum*»⁶.

Le trascrizioni cominciano subito dopo ma comprendono anche atti molto anteriori. La serie si estende fino alla fine della Repubblica.

I *Commemorali* presupponevano originali trascritti in filza o nei registri degli organi costituzionali. Traevano pertanto alimento dalle deliberazioni del Maggior Consiglio, del Senato e degli altri organi preposti alla guida dello Stato, cui aggiungevano una natura protocollare e fascicolare, seppur virtuale, solo su registro, sconosciuta agli altri registri.

5 R. Predelli, "I libri Commemorali della Repubblica di Venezia. Regesti", in: *Monumenti storici della Deputazione veneta di Storia patria*, Serie prima, Documenti, 1876.

6 Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni del Maggior Consiglio, registro Pilosus, c.16v.

Molti documenti trascritti, anche fra i più antichi, per i quali non sono conservate filze preparatorie nelle deliberazioni del Senato e del Maggior Consiglio, sono caratterizzati dai richiami che vengono fatti ad atti anteriori, precedenti a quello di cui si sta trattando, formando una sorta di fascicolo virtuale che prefigura modalità di conservazione che fuoriescono dal sistema della serie. Non di rado vengono inseriti atti precedenti in fogli lasciati bianchi, come era in uso nei protocolli prima dell'avvento del protocollo elettronico.

Archivisticamente nel caso dei *Commemorali* possiamo parlare di registri e non di *cartulari*, come nel caso dei *Pacta*, perché tali strumenti erano fatti per trascrivere in tempo reale i documenti, seppur i tempi spesso si allungassero di molto. I documenti erano posti in ordine cronologico, però il bisogno di indici si determinò ben presto e, partire dal terzo registro fino al tredicesimo, troviamo brevi annotazioni relative all'ordine in cui erano trascritti i documenti. I registri successivi conoscono diverse forme di indicizzazione, alfabetica o topografica, e a partire dal XVIII per rubriche, nelle quali ancora prevale l'indicazione topografica, ma anche per materia.

L'ordinamento istituzionale della Repubblica fu oggetto di ammirazione stupita fra i contemporanei e dette luogo a studi e memorie che lo descrivevano minuziosamente; basti pensare alla *Description ou traicté du gouvernement et regime de la Cité e Seigneurie de Venise*, [testo] anonimo e senza data ma attribuibile verosimilmente ad un inviato di Luigi XII in trattative segrete con la Repubblica.

La capacità dell'anonimo di delineare l'organizzazione e le attribuzioni dei *Consilia* veneziani, ma anche degli *Officia*, ne fa uno strumento assolutamente indispensabile per la conoscenza della *Costituzione* di Venezia e molto opportunamente ne è intervenuta la pubblicazione, nel 2015, a cura di Philippe Braunstein e Reinhold Müller nelle pubblicazioni dell'Istituto veneto di scienze lettere e arti⁷.

Nel ventesimo secolo è giunto poi il grande monumento della storia archivistica e istituzionale della Repubblica, la voce «Archivio di Stato di Venezia» della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, a cura di Maria Francesca Tiepolo, cui ogni studio successivo dovrà fare riferimento⁸.

Le deliberazioni consiliari degli organi costituzionali del comune *veneciarum* rappresentano una ricchezza storica e archivistica di grande rilevanza, universalmente studiata. La creazione del *Consilium Sapientium* nel XII secolo, poi Maggior

7 *Description ou Traicté du gouvernement et regime de la cité et Seigneurie de Venise. Venezia vista dalla Francia nel Cinquecento*, a cura di P. Braunstein, R. Mueller, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015.

8 Cfr. M.F. Tiepolo, «Archivio di Stato di Venezia», in *Guida generale*, cit.

Consiglio, fu seguita da quella del Consiglio dei Pregadi, poi Senato, e dal Consiglio dei Dieci nel XIV secolo.

Un primo tentativo di mettere in registro le deliberazioni di un organo consiliare, vale a dire il Minor Consiglio, fu il *liber plegiorum*, compilato dal notaio novarese Wiligelmo utilizzando le le modalità redazionali che in quegli anni venivano assumendo i volumi notarili. Si tratta di un volume cartaceo databile fra il 1223 e il 1229 e assemblato in fascicoli, scegliendo la documentazione da inserire secondo criteri propri del redattore. In primo luogo troviamo trascritte le fideiussioni che il Minor Consiglio imponeva ai cittadini in ambiti diversi, poi i nomi dei banditi negli anni 1223-1224.

A seguire nello stesso fascicolo e in altri le deliberazioni del Minor Consiglio. Si tratta di forme che verranno ben presto abbandonate per le deliberazioni consiliari a favore dei registri.

Sono presenti notizie in merito a registri creati per diverse magistrature nel corso del tredicesimo secolo, soprattutto catastici, ma i registri di deliberazioni degli organi consiliari appaiono in tempi più tardi. Può essere fatta risalire ad una parte del Maggior Consiglio del 1264 la messa per iscritto delle deliberazioni, da conservare in Quarantia. Nel 1268 ebbe inizio la serie organica dei registri di deliberazioni del Maggior Consiglio, Fra il 1282 e il 1283 il doge Giovanni Dandolo decisa di creare una commissione per rivedere i registri esistenti ed eliminare quelli che contenessero norme non più in vigore.⁹

Nucleo archivistico determinante di tale complessa attività furono le deliberazioni, trascritte su registro e conservate a partire dal 1232 per il Maggior Consiglio e successivamente per il Senato. I registri di deliberazioni del Maggior Consiglio, pur se contrassegnati da nomi originali dati dal cancelliere, quali Comuni, *Leona*, *Fronesis* non furono ripartiti in sezioni, come accadrà per il Senato e il Consiglio dei Dieci, ma vennero prodotti e conservati in serie unica, fino alla fine della Repubblica.

Molto diversamente andarono le cose per il Senato. Per tutto il XIV secolo le deliberazioni del Senato furono trascritte in modo indifferenziato, senza alcuna divisione per oggetto o partizione geografica nei registri, tanto da dar forma alla serie dei cosiddetti *registri Misti*.

A partire dal secolo successivo si assisté ad una specializzazione decisa in cancelleria, con la nascita dei *Secreta*, accanto ai *Misti*, per le materie politiche e i rapporti internazionali, e poi con le ulteriori partizioni dei *Misti* in *Terra* e *Mar* nel 1440. Nei decenni successivi dai Secreti si biforcano la Serie Costantinopoli, la se-

9 M. Pozza, "La Cancelleria", cit., p. 355.

rie Roma, poi Roma ordinaria, da cui deriva la serie *Expulsis papalisticis*, frutto della volontà della Repubblica di impedire conflitti di interessi quando si discutessero affari che potessero coinvolgere parenti di prelati o coloro che avessero interessi personali nelle decisioni da prendere.

Nel 1630 nacquero le serie Corti, per la politica estera, e Rettori, per la gestione del territorio affidata ai mandatari della Repubblica nei territori stessi.

Tali specializzazioni a parere di De Vivo, consentivano di conseguire due principali obiettivi: da un lato rendere più difficoltoso l'accesso all'insieme della documentazione a eventuali visitatori, aumentando quindi la riservatezza dei procedimenti; dall'altro limitare ad alcuni funzionari e senatori, la trattazione di determinati affari, favorendone la specializzazione¹⁰.

Le deliberazioni del Senato non perdevano il loro carattere formale, ultimo anello, ma separato, di un procedimento precedente, ma semplicemente conoscevano nel proprio seno ulteriori partizioni.

Gli strumenti di corredo per il rinvenimento delle singole deliberazioni del Senato erano molto accurati, e si avvalsero di registri appositi, veri e propri rubricari, contenenti un regesto di ogni singola deliberazione, il numero del registro in cui tale deliberazione era inserita e il corrispondente numero di carta. Ogni rubricario era preceduto da un indice nel quale le deliberazioni venivano indicizzate secondo criteri misti, alfabetici, geografici, destinatari del provvedimento, politici e istituzionali, con il rimando all'interno dello stesso rubricario alla carta contenente il regesto.

Dal regesto della deliberazione si passava poi al registro corrispondente e alla carta.

Più tardi, a partire dal XV secolo, per molte serie gli indici furono organizzati all'interno degli stessi volumi, utilizzando una strumentazione di corredo che se favoriva l'immediato rinvenimento della deliberazione ne faceva perdere il complesso informativo spalmato su molti volumi.

La ragione all'origine della nuova prassi fu probabilmente legata alla volontà di eliminare rubricari generali, separati dai registri, che potevano attingere, come all'epoca dei *Misti*, a qualsiasi deliberazione, e quindi si presentavano come potenzialmente consultabili da chiunque avesse accesso alla documentazione di cancelleria. Ragioni di segretezza dunque.

Non a caso proprio nel 1402 la parte del Maggior Consiglio del 23 aprile creò in Palazzo Ducale la Cancelleria secreta, che raccolse gli atti ritenuti di maggior riservatezza, afferenti a questioni di Stato.

10 F. De Vivo, "Ordering the archive, in early modern Venice", cit., p. 237.

La creazione dell'Archivio Segreto, fatto comune nei principati rinascimentali, appare a Venezia sotto una luce particolare, non privo di importanti aspetti archivistici, oltre che istituzionali.

In primo luogo la *Secreta* non comporta lo smembramento di archivi nati organici da cui fossero estratti i documenti considerati più importanti, come nel caso degli *Urkunden* germanici, tratti dal mitico archivistico sogno di Rosaspina.

Non è il tesoro del Principe, che a Venezia non esiste come tale, ma un maggior controllo su specifiche serie delle grandi Magistrature consiliari, che continuano ad essere prodotte secondo prassi organiche e attraverso le stesse conservate

Così nella cancelleria ducale si conservano le leggi del Maggior Consiglio a partire dal registro *Leona* del 1348; le deliberazioni del Senato in argomenti non relativi a materia politica segreta, con le serie: *Terra, Mar, Arsenal, Taglie, Zecca e possessi temporali dei benefici ecclesiastici, Archivi della Serenissima Signoria, Collegio* (con esclusione della parte in *Secreta*), *Cancellier grande, Cassiere della bolla ducale, Segretario alle voci, Fiscali della Signoria di Venezia, Libro d'oro, Libro roano, Libro verde* contenenti raccolte di leggi degli organi costituzionali della Repubblica; *Libro d'oro delle leggi in copia settecentesca* sequestrati a Giorgio Pisani, processato dalla Repubblica, nel 1781. Questi ultimi libri attengono ai grandi tentativi di compilazione delle leggi che in pieno Settecento cercarono di dare risposte alla congerie di norme e disposizioni accumulate nei secoli che solo nel secolo successivo trovarono definizioni cartesianamente geometriche con i codici napoleonici.

Relativamente alla *Secreta* disponiamo di un indice del 1669 del segretario di cancelleria Antonio De Negri, un documento fondamentale per la conoscenza degli archivi veneziani.

La partizione era la seguente: *Processi antichi; Patti trascritti in registro ed in originale; Commemoriali; Grazie del Maggior Consiglio e degli altri organi costituzionali; Privilegi; Sindacati; Annali; Cerimoniali; Esposizioni Roma e Principi; Consultori in jure; Materie ecclesiastiche* (Consulti di Fra Paolo Sarpi e fra Fulgenzio, Cerimoniali di San Marco); *Dispacci e relazioni dei comandanti militari, degli ambasciatori e secretari residenti dei Rettori e di altri magistrati; Maggior Consiglio* (dal *Fractus al Saturnus* 1340-1378); *Commissioni; Zecca; Banco giro; Partili di denaro; Prestanze e crediti per la nobiltà; Collegio* (*Lettere e deliberazioni segrete*); *Avvisi* (di consoli); *Lettere di sovrani, papi cardinali; Avogadori di Comun* (alcune scritture che li riguardano); *Riformatori dello studio di Padova* (alcune scritture); *Scritture antiche di niun valore; Libro dei primi abitanti di Venezia; Materie miste notabili* (iuspatronati e altre cose importanti); *Materie diverse notabili; Comunicazioni del Consiglio dei X al Senato; Senato Misti; Secreti pro guerra ducum Austriae e pro factis*

Istriae; Quarantia (alcune deliberazioni, antiche pieggerie ecc.); *Disegni fatti dal Sortes* (carte e mappe varie); *Catastici*¹¹.

In secondo luogo l'organo produttore dei documenti più riservati della Repubblica, il Consiglio dei Dieci, conservava presso di sé la documentazione, senza versarla in *Secreta*, lasciando chiaramente intendere che la sicurezza dei documenti era così meglio garantita. Lo stesso veniva fatto dalla *Quarantia*. In realtà la trascrizione delle deliberazioni in registro non era che l'atto conclusivo, e spesso molto più tardo, di una complessa attività archivistica che curava la cancelleria ducale. Non a caso i rubricari comprendevano diversi anni di deliberazioni, senza uno schema prefissato, ma conseguente all'attività della cancelleria. Analogamente accadrà per i registri forniti di rubriche interne.

Tali trascrizioni venivano fatte molto tempo dopo e adeguate a necessità di tempo e di spazio nei registri.

Forme analoghe furono proprie delle deliberazioni del Consiglio dei Dieci, anche esse originariamente indifferenziate nei *Misti* e poi ripartite in *Comuni*, *Criminali*, *Secreti* e tante altre. Anche in questo caso i primi *Misti* furono serviti da rubricari – se ne sono conservati tre – ma ben presto ogni registro ebbe il suo indice.

Appare in piena luce il sistema di conservazione della documentazione archivistica secondo serie formali tipico del Medioevo e della prima età moderna. Non sono presenti a Venezia registrazioni separate per i diversi stadi del processo di decisione, quali la proposta di delibera, la discussione e l'esito della votazione, come accade a Firenze, bensì si tiene memoria di tutta la documentazione precedente. Dobbiamo quindi chiederci se i registri degli organi costituzionali fossero inequivocabilmente i documenti centrali intorno ai quali si strutturava l'azione politica e amministrativa. In realtà l'analisi della documentazione e delle forme della sua produzione fa propendere per il no. I registri di deliberazioni venivano compilati dopo anni dall'assunzione della deliberazione stessa ed è illogico pensare che in tutto questo lasso di tempo non si disponesse di documentazione ufficiale cui fare riferimento. Appare molto rilevante in questo quadro il ruolo della documentazione sciolta, riunita poi in filze, che precede la compilazione dei registri e rimane per molto tempo l'unico strumento giuridico e archivistico di riferimento.

Le filze mostrano in primo luogo come gli atti preparatori della decisione non fossero affatto ignorati, né lasciati all'oblio del tempo perché considerati inutili, ma venissero conservati accuratamente, non solo per permettere all'organo deliberante di assumere le sue decisioni, ma anche per costituire un grande archivio di

11 A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'Arte editrice, 1937, pp. 2-3.

conoscenze per decisioni future. Tali atti, in prima istanza sciolti e detti quindi filze perché conservati infilzati su spuntoni di ferro, vennero poi legati in cancelleria e costituirono i volumi che oggi si conservano in modo speculare rispetto ai registri, ordinati per data e secondo le partizioni delle deliberazioni, che si dettaglieranno in seguito. L'ultimo documento in cadenza temporale della filza, e il primo che si incontra alla sua consultazione, era la deliberazione dell'organo costituzionale, vero e proprio momento conclusivo di una procedura amministrativa complessa, conservata talora in modo ampio, talora ristretto, ma sempre considerata indispensabile corredo della decisione.

Non appare quindi corretto quanto detto da A. Brenneke¹², e altri commentatori più recenti, che in ambito mediterraneo il sistema di conservazione per serie impedisse la creazione di dossier, in grado di raccogliere atti preparatori e decisioni finali relativi ad uno specifico oggetto. In realtà tali dossier esistevano, e l'interesse alla conoscenza dell'intero processo decisionale non veniva meno con la deliberazione, seppur rimaneva un fondamentale criterio di ordinamento per struttura formale.

Le filze contengono cospicue informazioni sulle ragioni all'origine della deliberazione. Si veda la supplica di Girolamo Marin per l'assegnazione nel 1779 di una pensione annuale alla figlia, non avendo il padre mezzi per sostentarla ed avendo già sistemato in convento le altre due figlie. La parte, positiva, è corredata dalle suppliche del padre e dalla dichiarazione del Savio cassier che Girolamo Marin non godeva di altre Grazie.

Si veda ancora la deliberazione che sancisce gli accordi fra il Magistrato del cinque per cento-Magistrato fiscale e il Magistrato ai feudi per le esazioni sui medesimi, preceduta da una lunga istruttoria. Si pensi agli interventi sui forti di Sant'Andrea al Lido, di San Pietro in Volta e di San Felice di Chioggia da munire di artiglieria. La parte del Senato viene preceduta da relazioni degli ingegneri e dei tecnici del Corpo degli ingegneri, da piante e spaccati e altra documentazione preparatoria¹³. L'ultimo documento della filza, come si diceva, era la stessa deliberazione assunta in Maggior Consiglio o in Senato, che riceveva in tal modo la sua prima trascrizione, solo molto più tardi riportata in registro. Quest'ultimo quindi, lungi dal porsi come elemento di immediata certezza del diritto, appare uno strumento di conservazione di una continuità amministrativa che in uno stato basato sulla scrittura come quello veneziano non poteva mancare, senza timore di incepp-

12 A. Brenneke, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, trad. di R. Perrella, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 169-174.

13 Archivio di Stato di Venezia, "Senato, Deliberazioni, Terra", Filza 2735.

pare un'azione politica e amministrativa esercitata attraverso altri mezzi. Noi non sappiamo quando il sistema della filza abbia cominciato ad essere posto in atto in cancelleria, dal momento che i primi esemplari di filza conservati risalgono al XV secolo. È presumibile però che già all'atto della creazione della cancelleria le filze fossero presenti, e che siano cadute in un oblio di conservazione fino alle riforme quattrocentesche.

È evidente che lo stato amministrativo che si formò a Venezia dopo la guerra di Chioggia comportò una maggiore accuratezza nella conservazione della documentazione archivistica, con un intervento molto più ampio dello Stato nella vita sociale – basti pensare ai catasti, di cui si parlerà –, ma è del tutto presumibile che i registri di deliberazioni anche nel tredicesimo secolo fossero oggetto di trascrizione successiva. Lo dimostra, in ultima analisi, l'operazione di cernita dei registri di deliberazioni del Maggior Consiglio voluta nel 1282 da Giovanni Dandolo, che lasciò sussistere solo quelli contenenti leggi ancora in vigore.

Il sistema della filza vigeva universalmente per gli organi costituzionali dello Stato, il Maggior Consiglio, il Consiglio dei Dieci e lo stesso Collegio. Se ne può dedurre quindi che le forme di archiviazione moderna, caratterizzate da un rapporto filza-registro e più tardi fascicolo-registro, nascono già nel Basso Medioevo, certamente nella cancelleria veneziana, i cui notai vengono meno ad asfittiche strutturazioni del mondo antico e altomedievale, creando un'amministrazione altamente interessata ad avere contezza dello svolgimento dell'azione amministrativa e dei suoi esiti, per trarne non solo strumenti per decisioni successive ma anche esperienze che potessero guidare le decisioni stesse in modo razionale.

Si tenga inoltre conto che a Venezia non era stato accettato il diritto romano, sia per timore di un eccessivo potere dei causidici che per rivendicare l'autonomia della Repubblica dall'Impero, e pertanto il profluvio di norme espresse dagli organi costituzionali necessitava di essere inserito in un sottofondo di esperienze amministrative garantite dalla presenza di archivi. In effetti la conservazione che poneva come unità archivistica la filza, facendone una sorta di fascicolo ante litteram mostra come l'archiviazione per dossier fosse già sviluppata nella cancelleria della Repubblica veneta, già a partire dal Medioevo, se pur, come si diceva, nulla si è conservato per età così arcaiche, forse per effetto dei continui incendi in Palazzo Ducale e della minore cura portata alla conservazione rispetto ai registri. Soltanto tempo dopo, spesso molti anni dopo, la deliberazione in filza veniva trascritta in registro, senza alcuna variante rispetto all'originale.

Il rapporto carte sciolte-registro quindi non è affatto casuale, ma si situa all'interno di un percorso unitario, la cui ultima espressione è il registro, che però può mancare, per pura convenienza di gestione di cancelleria, come nel caso delle let-

tere spedite, che troviamo in Collegio, nel Consiglio dei Dieci e in altri archivi degli organi costituzionali. Del resto le filze di deliberazioni possono non portare a registri, come nel caso della *Quarantia al criminal*.

Passando al Collegio occorre dire che questo stesso organo curava le istruttorie delle parti proposte in Senato, ma anche presso gli altri organi costituzionali, ed era costituito dal doge, dai sei di Signoria e dalle tre mani di Savi. Il Collegio assunse nel corso del tempo la centralità dell'azione amministrativa e politica, ed è pertanto anche al suo archivio che occorre guardare per comprendere le forme che caratterizzarono l'attività amministrativa della cancelleria veneziana. Tale organo utilizzava parimenti dei registri per tener nota delle sue deliberazioni, i *Notatori*, organizzati in modo analogo, anche essi corredati da documentazione preparatoria in filze. È opportuno notare che il Collegio, riunito in Pien Collegio con l'apporto della Signoria e delle mani dei Savi, oltre che compiti politici si vide attribuire veri e propri compiti di gestione degli affari della Serenissima, venendo ad effettuare trattazioni archivistiche dei suoi documenti analoghe in una certa misura a quelle che saranno proprie anche degli Officia.

La serie più consultata ed universalmente conosciuta fra i documenti ricevuti sono certamente i *Dispacci degli ambasciatori in Senato*, seguiti poi dalle *Relazioni finali* degli stessi in Collegio. Gli ambasciatori e i residenti dalle più diverse sedi inviavano al Senato, come i rettori o altre cariche nei territori, dispacci in tempi molto ravvicinati, ogni quindici giorni o anche meno, di grande ricchezza conoscitiva non solo per le questioni politiche, ma anche per la vita sociale, economica, culturale del territorio. La ricchezza archivistica, anche in termini numerici, di tale documentazione trovava presso la cancelleria un suo ordinamento cronologico in filze, distinto naturalmente per ambasciatore o residente. Ogni nucleo documentario, ossia ogni località sede di ambasciata o residenza, veniva servita da rubricari, che registavano ogni singolo dispaccio in modo molto ampio, facendone in qualche misura una seconda versione. Il rubricario rimandava poi al dispaccio corrispondente.

2. GLI OFFICIA

La documentazione degli Officia appare connotata in massima parte da sistemi di conservazione tipologico-seriale, nei quali prevalgono gli aspetti formali delle aggregazioni, organizzati secondo schemi cronologici o tipologici. Giova rifarsi allo splendido quadro delle serie documentarie fornito da Maria Francesca Tiepolo nella sua introduzione alla voce *Venezia* della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*:

Gli archivi dei singoli magistrati ed uffici, nell'uso quotidiano abitualmente indicati con titolo abbreviato (acque, beni incolti, feudi, sanità), sono di massima strutturati com'erano in origine, secondo uno schema ricorrente, salvo l'esigenza di serie particolari (ad esempio nei Savi alle decime). Si elencano di seguito, nell'ordine, le serie più comuni, avvertendo che non tutte sono sempre rappresentate. Catastici: inventari o altri mezzi di corredo interni al fondo, con i relativi rubricari; vi sono anche catastici di beni (boschi di quercia; beni comunali), di determinati tipi di documenti (investiture), di situazioni giuridiche registrate nella loro dinamica (investiture, cioè concessioni d'acqua, nei beni incolti). Capitolari: sorta di statuto del magistrato, spesso in pergamena, miniato, con bella legatura; contiene le parti (deliberazioni) dei consigli ad esso relative, a partire da quella istitutiva, spesso con altre sulla stessa materia più antiche anche di secoli. Decreti (dei consigli): sono la continuazione del capitolare in veste esteriore più dimessa. Notatorio: registrazione di documenti emessi dal magistrato e altri di vario genere, per lo più di efficacia transeunte. Terminazioni: provvedimenti di un organo amministrativo o giurisdizionale diversi dalle sentenze. Sentenze: sentenze assenti, quando in contumacia, oppure in contraddittorio; «raspe» quando criminali. Scritture o risposte: relazioni e pareri del magistrato. Lettere missive: spedite; Lettere responsive: ricevute. Suppliche: istanze e ricorsi inoltrati al magistrato. Processi: fascicoli processuali, e più spesso genericamente pratiche. Registri contabili, di solito in due serie parallele: giornali e quaderni (mastri), tenuti rispettivamente dal cassiere e dallo scontro. Stampe: proclami a stampa. Disegni: cartografia e altro materiale grafico, in serie speciali (e anche in allegato alla documentazione scritta). Negli archivi degli organi giudiziari vi sono inoltre serie relative ai singoli tipi di documenti richiesti dalla procedura. Abbastanza raramente infatti si incontrano fascicoli corrispondenti all'iter di una pratica; questa dev'essere invece ricostruita ricercando i documenti nelle serie rispettive. Vi sono spesso serie parallele, anzitutto per le deliberazioni (parti) dei consigli: nei registri pergamenei i documenti originali (originali di cancelleria); nelle filze le minute, corredate da eventuali precedenti e allegati (inserte).¹⁴

Così il primo documento che troviamo nell'archivio del Collegio, e sarà così immancabilmente negli Officia, sono i *Capitolari*, raccolte di leggi e decreti su cui l'organo basava la sua azione. I *Capitolari* assumevano sempre vesti più o meno solenni, spesso miniati, ed erano appunto divisi in libri e *capitula*, secondo lo schema degli statuti.

Raccolte di legge fondamentali erano considerate inoltre nella Serenissima Repubblica le *Promissioni ducali*, sempre conservate in Collegio, che ogni doge, all'atto della sua elezione, recitava in Maggior Consiglio delineando i limiti della sua

14 M.F. Tiepolo, "Archivio di Stato di Venezia", in *Guida generale*, cit., p. 883.

azione, non essendo, come è noto, Venezia dotata di una costituzione o di statuti aggiornati nel tempo. Le promissioni dogali sono ancor più splendide e lavorate dei *Capitolari*, e in esse la sapienza giuridica veneziana, aliena apparentemente dal diritto comune, seppur nei fatti anche ad esso tributaria, si esprimeva compiutamente. La cancelleria creava un registro per ogni promessa, splendidamente ornato, diviso per capitoli i cui indici sono riportati nelle pagine iniziali.

La documentazione spedita in forma di lettere vedeva prevalere ancora una volta la forma della filza, con la singola lettera assemblata insieme ad altre lasciandole come tali o aggregandole in volumi con coperte create successivamente. Molte delle serie sono aggregate secondo partizioni formali (ad esempio le lettere per suppliche di dentro, di fuori), oppure prevale un semplice ordine cronologico.

Le operazioni di registrazione sono da valutare all'interno di una modalità di produzione e conservazione documentaria che non prevedeva le attività di registrazione secondo titoli prefissati, adottate poi dalle cancellerie napoleoniche, ma considerava il singolo documento completo nella sua interezza e non suscettibile di essere trattato all'interno di un processo di validazione, necessaria preconditione per permettergli di far parte di esse. Ciononostante la creazione di dossier appare sviluppata già nella prima età moderna, precedendo di secoli le analoghe sistemazioni prussiane e il fascicolo napoleonico.

Nel caso delle commissioni ai rettori o ad altre cariche dello Stato si utilizzava un criterio di ordinamento per corrispondenti, del tutto confacente alla natura del fondo. Le *Commissioni*, vere e proprie istruzioni alle cariche inviate da Venezia sul territorio, contenenti i limiti della propria azione, venivano in generale archiviate per località, seppur spesso l'ordine è molto confuso, effetto di riordinamenti successivi, in gran parte settecenteschi.

L'inserimento delle lettere in registri copialettere non è utilizzato per l'archivio del Collegio ma lo troviamo in molti archivi degli Officia. I copialettere non sono equiparabili ai successivi registri di protocollo perché non sono uno strumento per la ricerca semplificata dei documenti ma riportano l'intero documento. In ultima analisi, la configurazione secondo criteri formali degli ordinamenti originari della documentazione archivistica degli Officia non viene posta in dubbio per tutti i lunghi secoli dell'attività delle singole cancellerie, ed è declinata secondo le classiche organizzazioni di essa proprie, quali il semplice ordine cronologico, la partizione per corrispondenti, o per area geografica o per tipologia di documentazione. Analoghe considerazioni valgono per la documentazione ricevuta. In questo caso prevaleva in modo quasi esclusivo una modalità di conservazione per carte sciolte, riunite in filze attraverso diversi procedimenti, ma non per registri creati appositamente.

mente in precedenza. Si vedano le suppliche. Qualunque cittadino poteva presentare suppliche ai diversi organi pubblici, in forma di semplice richiesta, le lettere missive, ma le stesse non ricevevano una registrazione all'interno della cancelleria dell'organo, bensì era trattate come filze e poi aggregate secondo criteri variabili, quali la cronologia, il luogo di provenienza o altro. Nel caso del Collegio troviamo le suppliche di fuori, di dentro ai sei savì e altre tipologie.

La risposta alle stesse è da ricercare nei volumi di deliberazioni dell'organo interessato. La mancanza di un'attività di registrazione a priori e non successiva, in sede di indice, è propria di tutta la cancelleria veneziana fino alla fine della Repubblica e testimonia in modo palmare il disinteresse verso la documentazione archivistica come fonte di prova, come poi si svilupperà nello stato amministrativo successivo alla Rivoluzione francese, quando nasceranno il protocollo archivistico e il fascicolo. Si vedano ancora le lettere responsive, che pervenivano da diverse magistrature in merito ai problemi connessi all'espletamento dei propri compiti. Si tratta di lettere pregnanti perché attraverso esse emerge tutta l'attività della magistratura.

3. OSSERVAZIONI

In ultima analisi l'aggregazione della documentazione archivistica di natura politica nel periodo medioevale e moderno vede due grandi linee di intervento, fra loro nettamente separate in quanto alle finalità ma anche per lo svolgimento del percorso di formazione dell'insieme: i registri e la documentazione seriale conservata in aggregati sciolti, poi cuciti insieme, che prendono il nome di filze. Dei primi l'origine va ricercata, come si è provato a dimostrare in questo saggio, già nel mondo greco-romano, se non precedentemente, e che viene trasmessa all'Occidente attraverso la cancelleria pontificia. I registri nacquero esclusivamente per registrarvi la documentazione spedita, come nel Medioevo i registri pontifici, documentati già dal quarto secolo e di cui è rimasto un frammento in copia dell'età di Gregorio Magno. Il primo registro originale pontificio a noi pervenuto fu scritto nella cancelleria di Gregorio VII. La serie dei registri riprende in modo organico dal 1198. Eppure anche in tali strumenti sono raccolti affari considerati più eminenti e degni di conservazione, non ogni documento prodotto.

Capostipiti di tale filone sono proprio dei registri, pensati per registrarvi integralmente la documentazione spedita, senza contaminarli con documentazione ricevuta o addirittura con cronache di avvenimenti notevoli come accadeva fino a Gregorio Magno.

I comuni medioevali si dotarono ben presto di strumenti analoghi per registrarvi le proprie deliberazioni, e a Venezia i registri di deliberazioni del Maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio dei Dieci e degli altri organi costituzionali costituiscono una serie priva di interruzioni dal XIII al XVIII secolo. In secondo luogo va invece considerata la documentazione ricevuta, che veniva aggregata secondo criteri ordinamentali di tipo anagrafico, topografico o di altra natura seriale ed era poi riunita in aggregati più cospicui, assemblando le lettere e le stesse filze in volumi.

Di questa linea di intervento fanno parte i cartulari monastici medioevali, i *libri iurium* dei comuni medioevali, che sono appunto cartulari e non registri, i volumi notarili, che raccolgono le imbreviature in quaterni o quinterni successivamente assemblati, le lettere pervenute, compresi i dispacci degli ambasciatori, quelle spedite.

Già le *chartae* altomedioevali necessitarono di tali assemblaggi e i cartulari monastici, soprattutto oltralpe, furono molto numerosi e differenziati per quel che attiene la loro formazione. Trattandosi di documenti per larga parte attestanti diritti giuridici su territori il criterio di ordinamento fu nella maggioranza dei casi topografico, come avverrà nei successivi inventari degli archivi monastici. Si trattava di scelte molto precise compiute dai redattori dello strumento cartulario, inserendo all'interno dello stesso documenti scelti ritenuti più significativi.

La forma cartulario, come si è detto, fu assunta dai *libri iurium* dei comuni medioevali, e anche per essi notiamo, nelle scelte fatte, la presenza di documenti e l'assenza di altri, all'interno di un interesse del compilatore legato alle vicende attuali che si trovava a vivere, e ben lontano da considerazioni di natura storico-filologiche.

Nel corso dei secoli la forma registro e la forma cartulario, o la filza, convissero senza particolari commistioni, ma secondo un rapporto sinergico. Le filze erano composte di carte sciolte, poi cucite e rilegate insieme, e da esse si traevano, in tempi spesso molto successivi, documenti ufficiali trascritti su registri. Gli archivi degli Officia, come si accennava, portano in sé in modo più chiaro e definito la modalità di aggregazione della documentazione secondo serie formali, di impostazione tipicamente mediterranea. Abbiamo visto i *Capitolari*, tipici cartulari di norme risalenti a tempi lontani o anche recenti, poi le terminazioni e i decreti in registro, come gli atti contabili e finanziari, ma anche le lettere missive e responsive in filza.